



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. 123 n. del 2021

Reg. Atto Formale n.30 del 2021

ATTO FORMALE DI CONCESSIONE

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale in favore della società "Nautica F.lli Galizzi società a responsabilità limitata", di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.622,00, di cui mq. 1.260,00 di area scoperta e mq 364,00 di area coperta, ubicata presso il Molo Nord del Porto di Palermo

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di febbraio (02.02.2021), nei locali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale siti in Palermo, nella Via Piano dell'Ucciardone n. 4.

Innanzitutto a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020,

sono presenti

- l'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Oc-

cidentale, dott. Pasqualino Monti nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED] C.F.:

[REDACTED] giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei

Trasporti n. 342 del 28.06.2017, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 02 dicembre 2020 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1462 e registrata a Palermo il 03.12.2020 al n. 31901/1T, allegata sotto la lettera "A" in copia autentica all'atto stipulato in data 04.12.2020, Rep. AdSP n. 87 del 2020 e registrato l'11.12.2020 al N.: 32681/1T, di seguito chiamata per brevit  "AdSP", in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e degli articoli 36 del Codice della Navigazione e 9 del Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice,

da una parte;

-Il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualita' di Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore* della societa' "Nautica F.lli Galizzi societa' a responsabilita' limitata" con sede legale in Palermo nella via dell'Arsenale n. 140, dov'e' domiciliato per la carica socilae, C.F., numero di iscrizione al registro delle Imprese di Palermo ed Enna, P.IVA: 05714360822; REA n.: PA - 272126, pec: nauticafratelligalizzi@pecsoluzioni.it, indicata nel prosieguo del presente atto anche come "concessionario",

dall'altra parte

Detti comparenti, della cui identita' personale e qualifica io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

1) ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della citata legge n. 84/94, il Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nel-

la circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;

2) al fine di dare attuazione al PRP del Porto di Palermo, e' stato sottoscritto l'Accordo Procedimentale, ex art. 11 L. 241/1990, del 24.01.2019 (prot. n. 1228 del 24.01.2019) con i concessionari del Molo Trapezoidale, tra cui la societa' Nautica F.lli Galizzi s.r.l., per la riallocazione delle attivita' di cantieristica ivi insistenti presso il Molo Nord del Porto di Palermo;

3) in attuazione del predetto Accordo, la societa' Nautica F.lli Galizzi s.r.l. ha presentato, con nota prot. AdSP n. 1480 del 30.01.2019, istanza di concessione demaniale marittima, sino al 31.12.2025, per l'utilizzo, presso il Molo Nord del Porto di Palermo, di mq 1.260,00 di area scoperta e mq 364,00 di area coperta, di cui mq 152,00 (ex cabina 5) destinati a magazzino e mq 62,00 destinati ad uffici, ricadenti nel piu' ampio compendio in c.a. ex concessione Bacini Siciliani e mq 150,00, destinati a falegnameria, ricadente nel piu' ampio compendio di magazzini in struttura mista (metallica e muratura portante), allo scopo di svolgere l'attivita' di rimessaggio e cantieristica minore da diporto;

4) il suddetto Accordo e la relativa istanza sono stati pubblicati sulla GUUE, su un quotidiano a tiratura nazionale, sull'Albo Pretorio del Comune di Palermo, sul sito istituzionale dell'AdSP, non pervenendo opposizioni o domande concorrenti;

5) avviata l'istruttoria, sono stati acquisiti i pareri favorevole dell'Area Operativa dell'Autorita' (prot. n. 2204 del 11.02.2020); della Capitaneria di Porto di Palermo (prot. AdSP n. 2344 del 12.02.2020); dell'Area Tecnica dell'AdSP (prot. n. 8849 del 30.06.2020) e il parere favorevole del Comitato di Gestione n.

12 del 05.03.2020;

6) con nota prot. AdSP n. 99398 del 30.07.2020 sono state richieste dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della società Nautica F.lli Galizzi s.r.l., ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 ed e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs n. 139/2011;

7) con nota prot. AdSP n. 6457 del 13.05.2020 l'Ente ha provveduto a richiedere il deposito cauzionale di cui all'art. 17 Reg. Cod. Nav. oltre al pagamento di euro 24.364,29(ventiquattromilatrecentosessantaquattro,29), di cui euro 5.271,61 (cinquemiladuecentosettantuno,61) quale canone per il periodo dal 23.09.2019 (data di consegna della predetta area) al 31.12.2019 ed euro 19.092,68 (diciannovemilaenovantadue,68) a titolo di canone 2020;

8) con provvisorio in entrata n. 3931 del 29.09.2020, la società Nautica F.lli Galizzi s.r.l. ha pagato la somma di euro 5.271,61 (cinquemiladuecentosettantuno,61) quale rateo del canone per il periodo dal 23.09.2019 al 31.12.2019 e con nota prot. AdSP n. 12811 del 21.09.2020 e' stata accordata alla società la rateizzazione per il pagamento del canone 2020 secondo le seguenti modalita':

- euro 4.264,70 senza interessi entro il 30.09.2020 (ai sensi dell'art. 92 della legge n. 27 del 24.04.2020);

- euro 4.264,70 (quattromiladuecentosessantaquattro,70) oltre interessi entro il 31.10.2020;

- euro 4.264,70 (quattromiladuecentosessantaquattro,70) oltre interessi entro il 30.11.2020;

- euro 4.264,70 (quattromiladuecentosessantaquattro,70) oltre interessi entro il 31.12.2020.

Con provvisori in entrata n. 4222 del 13.10.2020; n. 4505 del 27.10.2020, n. 5010 del 24.11.2020 e n. 5614 del 22.12.2020, la societa' Nautica F.lli Galizzi s.r.l. ha provveduto al pagamento del canone demaniale marittimo per l'anno 2020;

9) con nota prot. AdSP n. 14173 del 13.10.2020 l'Ente ha rideterminato, per i motivi ivi richiamati, il canone demaniale 2020 in euro 17.058,83 (diciassettemilae-cinquantotto,83);

10) con Decreto n. 639 del 08.10.2020, l'Ente ha ridotto del 33% il canone demaniale marittimo 2021 ai concessionari sottoscrittori dell'Accordo Procedimentale di cui sopra e dell'Accordo Procedimentale del 24.01.2019 (prot. AdSP n. 5281 del 27.04.2019), in considerazione delle problematiche connesse al trasferimento presso il Molo Nord.

Tutto cio' premesso

VISTA la legge n. 94 del 28 gennaio 1984 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

VISTA l'autorizzazione, prot. AdSP n. 209 del 08.01.2021, con la quale la Nautica F.lli Galizzi s.r.l. e' stata autorizzata all'esecuzione dei lavori presso il magazzino di mq 152,00 "Ex cabina 5", che si consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel

relativo regolamento;

VISTO il Regolamento d'Uso delle Aree Demaniali Marittime;

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP con la quale si e' comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si e' concluso positivamente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Articolo 1

L'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come sopra rappresentata, **concede** alla societa' "Nautica F.lli Galizzi societa' a responsabilita' limitata" con sede legale in Palermo nella via dell'Arsenale n. 140, C.F., numero di iscrizione al registro delle Imprese di Palermo ed Enna, P.IVA: 05714360822; REA n.: PA- 272126, pec: nauticafratelligalizzi@pecsoluzioni.it, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore*, sig. [REDACTED] [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] **l'uso esclusivo di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq 1.622,00, di cui mq. 1.260,00 di area scoperta e mq 364,00 di area coperta, di cui mq 152,00 (ex cabina 5) destinati a magazzino, mq 150,00 destinati a falegnameria e mq 62,00 destinati ad uffici, ubicata presso il Molo Nord del Porto di Palermo, meglio individuata nelle planimetrie che si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B", allo scopo di svolgere l'attivita' di rimessaggio e cantieristica minore da diporto.**

Articolo 2

La concessione avra' la durata di anni 6 (sei), mesi 3 (tre), giorni 8 (otto), a decorrere **dal 23.09.2019, con scadenza il 31.12.2025**, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AdSP, salvo che questa non consenta di rinnovare il presente atto su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi entro i termini del Regolamento interno dell'Ente, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalita' di registrazione fiscale.

Articolo 3

Il canone intero provvisorio, dovuto in riconoscimento della demanialita' dell'area oggetto del presente atto, ed in corrispettivo del presente atto formale di concessione, e' pari **ad euro 139.975,03** (centotrentanovemilanovecentosettantacinque,03), di cui euro 5.271,61 (cinquemiladuecentosettantuno,61) quale rateo del canone per il periodo dal 23.09.2019 al 31.12.2019; euro 17.058,83 (diciassettemilaecinquantotto,83) a titolo di canone per l'anno 2020; euro 18.603,87 (diciottomilaseicentotre,87) a titolo di canone per l'anno 2021; euro 24.760,18 (ventiquattromilasettecentosessanta,18) a titolo di canone provvisorio per gli anni 2022, 2023,2024 e 2025.

Il citato canone annuo sara' aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si

fara' luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 1 gennaio 2021, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale.

In caso di omesso pagamento del canone demaniale per due annualita' consecutive, l'AdSP dichiarera' la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

I beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione sono stati consegnati, ai sensi dell'articolo 34 Reg. Nav. Mar., a far data dal 23.09.2019 nello stato di fatto in cui si trovano, sia in superficie che in sottosuolo, restando a cura e spese del concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazioni, colmature dei beni stessi, deviazioni o prolungamenti di fogne di condutture sotterranee od aeree, previa autorizzazione delle Autorita' competenti, fatta salva la responsabilita' che al concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

Articolo 5

A garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti con il presente atto di concessione demaniale marittima, la societa' "Nautica F.lli Galizzi s.r.l." ha prodotto all'AdSP la polizza fidejussoria per cauzioni n. 43591000541, rilasciata in data 09 ottobre 2020 dalla societa' Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., per un importo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila,00), escutibile a prima richiesta scritta dell'Autorita'.

Il concessionario si obbliga ad integrare l'importo della suddetta cauzione su semplice richiesta scritta dell'AdSP.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Articolo 6

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Guardia di Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di

chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il presente atto è peraltro subordinato, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- che il concessionario assuma l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che potessero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della concessione in argomento;
- che il concessionario si obblighi a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza;
- il concessionario è obbligato a rimettere in pristino stato l'immobile e/o le aree scoperte assentite in concessione (a propria cura e spesa) rimuovendo materiali, attrezzature e tutte le eventuali opere dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'AdSP ed in ogni caso alla scadenza della concessione (o anticipatamente in caso di revoca);
- il concessionario durante l'occupazione non dovrà arrecare nessun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi;

- e' obbligo del concessionario, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, autoveicoli e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori nell'immobile e/o nelle aree e/o sulla banchina assentita in concessione;
- e' obbligo del concessionario, se ed in quanto prescritto in funzione dello specifico uso del compendio, provvedere a propria cura e spesa a richiedere ed acquisire il Nulla Osta ed il Certificato di prevenzione incendi, a produrre all'Ufficio competente dell'AdSP copia dei suddetti documenti ed altresì ad effettuare gli adeguamenti eventualmente necessari, oppure produrre apposita dichiarazione di non occorrenza;
- e' obbligo del concessionario provvedere a propria cura e spesa, se ed in quanto prescritto dalla legge, all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni che non sono di competenza dell'AdSP;
- e' obbligo del concessionario di provvedere al pagamento delle spese di energia elettrica e di manutenzione dell'impianto di illuminazione ricadente nell'area in concessione;
- e' obbligo del concessionario provvedere a propria cura e spese all'eventuale realizzazione degli ulteriori impianti (elettrico, idrico, antincendio, etc.) in conformità alle regole dell'arte e della specifica normativa vigente in materia ed altresì a produrre le relative "dichiarazioni di conformità" vigenti e adeguare gli impianti con riferimento alla Legge n. 37/2008;
- il concessionario dovrà provvedere (a proprie cure e spese) se ed in quanto prescritto dalla legge, ad adeguare i luoghi di lavoro ai sensi delle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., le at-

trezzature secondo le "Direttive macchine" vigenti e adeguare gli impianti con riferimento al D.M. 37/2008;

- e' obbligo del concessionario eseguire l'attivita' nel pieno rispetto ed in conformita' alla normativa ambientale di cui al D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- e' obbligo del concessionario, previa richiesta scritta da parte degli organi competenti, garantire l'accesso all'area scoperta, per l'eventuale manutenzione straordinaria delle strutture di ancoraggio del bacino di carenaggio da 52.000 TPL, il quale e' parzialmente ormeggiato nella porzione di banchina ricadente all'interno dell'area di banchina in concessione, ovvero durante le future operazioni di disormeggio e di rimozione del predetto bacino;

- e' obbligo del concessionario rispettare l'Ordinanza di Polizia Marittima che andra' a disciplinare il transito, l'ormeggio, l'alaggio ed il varo delle unita' diportistiche negli specchi acquei antistanti le aree assentite in concessione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto rimangono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'articolo 17 di quest'ultimo.

La presente concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altre pubbliche Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'Autorita', viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non esime il concessionario dal munirsi di quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni anche in relazione alla destinazione d'uso ed all'attivita' esercitata nei beni demaniali concessi.

Articolo 7

L'Autorita' di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale avra' sempre la facolta' di revocare, ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti l'AdSP avra' facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav., dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui e' subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta'

di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Articolo 8

Oltre ai casi in cui per legge e' prevista la revoca della presente concessione, l'Autorita' revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che nell'esercizio del proprio potere discrezionale saranno valutati negativamente.

Articolo 9

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Articolo 10

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avra' diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorita', con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente gia' corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilita' compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Articolo 11

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, la societa' "**Nautica F.lli Galizzi s.r.l.**", elegge domicilio in Palermo (PA) nella via dell'Arsenale n. 140, posta elettronica certificata: nauticafratelligalizzi@pecsoluzioni.it.

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente al presente atto di concessione sono poste interamente a carico del concessionario.

Articolo 12

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto formale di concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, la legge 28 gennaio 1984, n.84 e s.m.i. e le altre leggi applicabili in materia.

I comparenti mi dispensano dal dare loro lettura degli allegati.

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 17 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 02 febbraio 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n. q

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Nautica F.lli Galizzi Societa' a responsabilita' limitata

Sig.  n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).